

## I TEMI: COVID-19 – PUBBLICATO IL DECRETO PER LE RIAPERTURE

### 01. NOZIONE

L'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi dell'epidemia da **COVID-19** continua ma, faticosamente, si sta tentando di superare la prima fase con una serie di provvedimenti.

Tra DL, Leggi, DPCM, DM, Ordinanze, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, Messaggi, FAQ, dichiarazioni, comunicazioni appare sempre più difficile mantenere un filo logico soprattutto per il loro accavallarsi.

Finalmente pubblicato il cosiddetto decreto riaperture Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33. Questa volta, con ritardo, il governo sceglie la strada del DL, forse preso atto del difficile inquadramento di un DPCM di portata così ampia.-

Le misure di questo Decreto si applicano dal **18 maggio 2020 al 31 luglio 2020**.

### 02. ART. 1 – MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Dal **18 maggio 2020**, cessano di avere effetto **tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale**, le misure limitative potranno essere reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio eventualmente interessate da un aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al **2 giugno** rimangono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in una regione diversa salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, o per motivi di salute. Sono vietati, altresì gli spostamenti da e per l'estero salvo i comprovati motivi visti appena sopra.

In ogni caso **resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza**.

Dal **3 giugno** gli spostamenti interregionali (e quelli da e per l'estero) possono essere limitati solo con provvedimenti specifici e in specifiche aree tenendo conto di principi di adeguatezza e proporzionalità rispetto al rischio effettivamente presente.

Gli spostamenti tra lo **Stato Città del Vaticano** o la **Repubblica di San Marino** e le regioni confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

Le persone **sottoposte alla misura della quarantena** per provvedimento dell'autorità non possono assolutamente muoversi dal luogo in cui sono fino a completa guarigione o al ricovero.

La **quarantena precauzionale** è invece applicata a persone che hanno avuto contatti stretti con i casi confermati di contagio.

Vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. **Manifestazioni, eventi e spettacoli** di qualsiasi natura, con presenza di pubblico, si svolgono se ritenuto possibile, sulla base dei dati sugli eventi epidemiologici.

Il **sindaco** può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree ove non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza.

Le **riunioni** si svolgono garantendo la distanza interpersonale di **almeno un metro**.

Le **funzioni religiose, con la partecipazione di persone**, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritto dal Governo e dalle rispettive confessioni. Successive disposizioni possono stabilire differenti termini di efficacia.

Le **attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università sono svolte con provvedimento che sarà adottato.

Le **attività economiche**, produttive e sociali, devono svolgersi nel rispetto dei diversi protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla conferenza delle Regioni. In assenza di questi trovano applicazione i protocolli e le linee guida nazionali.

**Misure limitative delle attività** possono essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il **mancato rispetto** dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri un adeguato livello di protezione **comporta la sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le **regioni** dovranno monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica informandone il Ministro della salute.

### 03. ART. 2 – SANZIONI E CONTROLLI

Le violazioni a questo decreto o delle disposizioni conseguenti a questo decreto sono punite con la sanzione amministrativa di cui **all'art. 4, comma 3 del DL 19/2020**.

Le **sanzioni per violazioni disposte da autorità statali sono comminate dal Prefetto**, per quelle disposte da autorità diverse da chi le ha emesse.

All'atto dell'accertamento per impedirne il reiterno l'autorità può procedere con la chiusura provvisoria dell'attività **per una durata non superiore a 5 giorni**. Tale periodo è scomputato dalla sanzione definitiva.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la *sanzione amministrativa è raddoppiata* e quella *accessoria è applicata nella misura massima*.

### 04. ART. 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Come anticipato le misure si applicano **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, fatti salvi i diversi termini previsti all'articolo 1.

Le disposizioni si applicano compatibilmente con gli statuti e norme di attuazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.



---

## 05. ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto da oggi 16 maggio 2020. Lo stesso sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

